

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1812 e 1777-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRAZIOLI)

Comunicata alla Presidenza il 14 settembre 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori subordinati
stranieri extracomunitari (n. 1812)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1982

Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati
in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine
(n. 1777)

d'iniziativa dei senatori BERTI, GHERBEZ, CAZZATO, GROSSI,
BENEDETTI, FLAMIGNI e TEDESCO TATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 della Convenzione dell'OIL n. 143 del 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, recita: « Ogni Stato membro per il quale la Convenzione sia in vigore s'impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonchè di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio ».

L'articolo 1 della predetta Convenzione dispone inoltre: « Ogni Stato membro per cui la presente Convenzione sia in vigore s'impegna a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo di tutti i lavoratori migranti ».

Il presente disegno di legge intende corrispondere a questi principi di fondo e onora un impegno internazionale assunto dal nostro Paese, con ciò dando prova di grande maturità civile nel riconoscere e garantire agli immigrati quei diritti fondamentali dell'uomo che noi esigiamo siano rispettati e tutelati per i nostri lavoratori all'estero.

Relativamente ai lavoratori migranti, la nostra non può essere la sensibilità superficiale del povero arricchito, ma quella sofferta di chi, essendo storicamente un Paese di emigranti, ha conosciuto oltre all'ospitalità e alla generosità anche l'umiliazione, la sofferenza, la durezza, la incomprensione di sistemi e di società che hanno pur potuto godere dell'apporto del nostro lavoro.

Il fenomeno della presenza di lavoratori extra comunitari nel nostro Paese è ormai di rilevante dimensione. Le più recenti stime (visto che non esiste in proposito un serio censimento) parlano di sei, settecentomila presenze costanti; un numero quindi tale da dover richiedere una regolamentazione dettagliata, in linea con i principi tracciati dalla sopracitata Convenzione OIL.

Nel predisporre una normativa aperta e nello stesso tempo attenta ai problemi specifici della realtà italiana è stato necessario fare alcune scelte politiche che stanno alla base del testo ora in discussione.

La prima di queste scelte è che l'Italia non intende diventare, e non può permettersi di diventare, un Paese di immigrazione, nè nel senso di « immigrazione per popolamento », nè nel senso di ricorrere indiscriminatamente a « lavoratori ospiti » per le esigenze del proprio sviluppo economico.

La seconda di queste scelte è che l'Italia non può contraddire, sul piano del trattamento dei lavoratori stranieri che si trovano nel nostro territorio, i principi fondamentali da noi sostenuti per quanto riguarda la tutela dei nostri emigranti.

La terza scelta è che l'Italia, che rifiuta di considerare l'emigrazione dei nostri lavoratori come strumento normale per risolvere i propri problemi economici, non può farsi carico della disoccupazione esistente in altri Paesi: questi ultimi vanno invece aiutati con gli strumenti della cooperazione al loro sviluppo.

Di qui le finalità principali del presente disegno di legge:

a) attuare la Convenzione OIL n. 143 e più in generale garantire ai lavoratori regolarmente ammessi in Italia un trattamento conforme agli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese;

b) disciplinare l'ingresso e l'ammissione al lavoro degli stranieri in relazione alle effettive necessità e alle possibilità di accoglimento del Paese;

c) mettere fine all'immigrazione illegale ed all'impiego clandestino di manodopera straniera.

Per un Paese come l'Italia, l'esigenza di norme precise sull'ingresso di lavoratori stranieri non deriva solo dall'attuale preoccupante alto tasso di disoccupazione. Bisogna infatti tener anche presente che il di-

ritto alla mobilità professionale (riconosciuto ai lavoratori migranti) potrebbe portare ad una competizione anche per posti di lavoro più ambiti di quelli inizialmente accettati; che la parità di trattamento (con questo disegno di legge riconosciuta) porterà certamente ad una accresciuta domanda di servizi sociali; che si porranno, infine, nel futuro problemi sociali di integrazione e di convivenza che saranno a carico non solo dei datori di lavoro, ma di tutta la società.

La parità di trattamento peraltro è essenziale non solo per ragioni di principio ma anche come presupposto alla lotta contro la immigrazione clandestina.

A questo riguardo è tuttavia necessario far presente che questo disegno di legge non affronta alcuni problemi importanti relativi ai diritti civili degli stranieri (associazionismo, partecipazione alla vita locale, parità di trattamento in materia scolastica ecc.) che in gran parte vengono disciplinati dal disegno di legge n. 694, di iniziativa governativa, attualmente in discussione presso il Senato, che avrebbe dovuto avere un iter parallelo al presente provvedimento.

Altri punti rilevanti del disegno di legge in esame riguardano il ricongiungimento familiare che viene reso possibile limitatamente al coniuge nonché ai figli a carico purché considerati minori secondo la legislazione italiana.

È prevista inoltre la possibilità di ricongiungimento con i genitori per particolari motivi umanitari.

Sarebbe importante a questo riguardo consentire che i figli di stranieri regolarmente coniugati con cittadine italiane, vengano considerati, relativamente all'avviamento al lavoro, come lavoratori italiani.

L'articolo 4 del presente disegno di legge detta norme in ordine alla programmazione dell'occupazione dei lavoratori migranti in Italia. La Commissione centrale e le Commissioni regionali per l'impiego avranno importanti funzioni consultive per le direttive di carattere generale e per la programmazione articolata sul territorio (in proposito non si può peraltro non rilevare l'attuale stato di inefficienza di dette Commissioni).

Il cittadino straniero che volesse per il futuro svolgere nel nostro Paese un'attività

lavorativa subordinata dovrà essere in possesso di visto di ingresso per motivi di lavoro (art. 5), che può essere rilasciato dal Consolato italiano del paese d'origine del lavoratore. Per ottenere tuttavia tale visto dovrà essere in possesso dell'autorizzazione al lavoro che gli può essere concessa solo nel caso in cui per il lavoro richiesto non vi sia disponibile nessun altro lavoratore italiano. La durata dell'autorizzazione iniziale è di un anno e può essere rinnovata per periodi biennali. Dopo il quinto anno di ininterrotto soggiorno in Italia per motivi di lavoro l'autorizzazione può essere concessa per cinque anni.

La Commissione lavoro ha inteso inoltre dare una regolamentazione diversa agli addetti al lavoro domestico cercando di sottrarli il più possibile all'attuale intermediazione che fa pagare un costo elevato (non solo in dignità) a questa categoria di lavoratori (art. 7).

È prevista la possibilità (art. 8) per il lavoratore migrante che rimanga disoccupato di iscriversi nelle liste di collocamento. Tuttavia, se entro 12 mesi dalla data di risoluzione del contratto non avrà trovato una nuova occupazione dovrà lasciare il territorio nazionale.

L'ultima parte del presente disegno di legge riguarda le sanzioni per chi esercita attività di mediazione, di reclutamento e di occupazione illegale: in questo caso le disposizioni sono giustamente severe, dovendosi scoraggiare e sconfiggere una piaga fra le più vergognose del nostro paese.

Da notare che le pene della reclusione previste in proposito (art. 10) sono state opportunamente limitate a 4 anni, per non superare l'ambito di competenza per valore del Pretore.

Il disegno di legge contiene infine disposizioni transitorie (art. 11) che prevedono una sanatoria per i lavoratori migranti illegalmente presenti nel nostro Paese alla data del 31 dicembre 1981.

Si prevede che i datori di lavoro possano chiedere la regolarizzazione del rapporto di lavoro con i lavoratori occupati alle loro dipendenze sprovvisti della dovuta autorizzazione al lavoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine la regolarizzazione può essere richiesta dal lavoratore titolare di un rapporto di lavoro in atto. Al lavoratore che ottiene la regolarizzazione della propria posizione, è riconosciuta la validità dell'attività lavorativa svolta, ai fini della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Questa è la proposta che si sottopone al giudizio dell'Assemblea.

Ovviamente è solo un avvio della soluzione del problema posto dai lavoratori migranti extracomunitari; un avvio che cerca da un lato di stabilire criteri seri per l'ingresso dei nuovi lavoratori e dall'altro di realizzare una sanatoria adeguata a favore dei lavoratori stranieri ora irregolarmente presenti nel nostro Paese.

Certo restano aperti alcuni gravi problemi: l'esercizio completo dei diritti civili dei lavoratori migranti; il diritto pieno all'istru-

zione per i figli; il diritto alla casa; il diritto ad una mobilità più garantita, eccetera.

Rimangono irrisolti inoltre i problemi degli stagionali, studenti e non, e altre questioni inerenti alla ricongiunzione con i familiari.

Tuttavia la garanzia piena della parità di diritti normativi ed economici con i lavoratori italiani e gli strumenti di lotta alla pratica inaccettabile dell'impiego clandestino della manodopera straniera, rendono apprezzabile il provvedimento in esame, nel quale la Commissione ha ritenuto possa assorbirsi il disegno di legge n. 1777, d'iniziativa dei senatori Berti ed altri.

Si confida quindi in una favorevole valutazione del Senato al quale si sottopone il presente disegno di legge auspicandone l'approvazione nel testo redatto dalla Commissione.

GRAZIOLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE n. 1812

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

DIRITTI DEI LAVORATORI STRANIERI
IN ITALIA

Art. 1.

*(Parità di trattamento in materia di lavoro
e di diritti sindacali)*

Al lavoratore straniero regolarmente occupato in Italia con rapporto di lavoro subordinato è garantito lo stesso trattamento normativo ed economico stabilito per i lavoratori nazionali dalle leggi e dai contratti collettivi nonchè in materia di assicurazioni sociali e di diritti sindacali.

Art. 2.

(Formazione e riqualificazione professionale)

In attuazione dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le regioni, compatibilmente con le esigenze occupazionali manifestatesi nel loro ambito territoriale, possono adottare iniziative rivolte a promuovere la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori stranieri, nonchè il loro inserimento nell'ambiente di vita e di lavoro, con particolare riguardo all'apprendimento della lingua italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DIRITTI DEI LAVORATORI STRANIERI
IN ITALIA

Art. 1.

*(Parità di trattamento in materia di lavoro
e di diritti sindacali)*

Identico.

Al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti di cui al precedente comma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita, con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori stranieri.

Art. 2.

(Formazione e riqualificazione professionale)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

(Ricongiungimento familiare)

Per i lavoratori stranieri legalmente occupati ai sensi della presente legge sarà favorito il ricongiungimento con il coniuge nonchè con i figli a carico non coniugati considerati minori dalla legislazione italiana i quali possono essere ammessi a soggiornare sul territorio nazionale per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore, a condizione che questi disponga di un alloggio adeguato, di un impiego stabile e di sufficienti mezzi di sussistenza anche per i familiari.

Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel precedente comma può essere accordata l'autorizzazione al lavoro con priorità rispetto ad altri lavoratori stranieri che richiedano l'ingresso in Italia, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui al successivo articolo 4.

È facilitato il soggiorno non a scopo di lavoro nello Stato dei genitori a carico dei lavoratori di cui al primo comma, qualora particolari motivi umanitari e familiari lo giustificino.

Art. 4.

(Programmazione dell'occupazione dei lavoratori stranieri in Italia)

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, sentita la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, fissa, nel rispetto degli impegni comunitari ed internazionali, le direttive di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Ricongiungimento familiare)

Per i lavoratori stranieri legalmente occupati ai sensi della presente legge è favorito il ricongiungimento con il coniuge nonchè con i figli a carico non coniugati considerati minori dalla legislazione italiana i quali possono essere ammessi a soggiornare sul territorio nazionale per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore, a condizione che questi disponga di un alloggio adeguato, di un impiego stabile e di sufficienti mezzi di sussistenza anche per i familiari. L'accertamento di tali condizioni compete, su richiesta dell'interessato, al comune in cui risiede il lavoratore straniero per quanto concerne l'alloggio ed agli ispettorati provinciali del lavoro per quanto concerne la stabilità dell'impiego ed i mezzi di sussistenza.

Identico.

Purchè non a scopo di lavoro, è facilitato il soggiorno nello Stato per i genitori a carico dei lavoratori di cui al primo comma, qualora particolari motivi familiari lo giustificino.

Art. 4.

*(Programmazione dell'occupazione dei lavoratori stranieri in Italia)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati stranieri in Italia.

In conformità alle direttive di cui al primo comma, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fissa altresì, sentite la Commissione centrale e le commissioni regionali dell'impiego, i criteri e le procedure in base ai quali è regolata la programmazione dell'impiego di lavoratori stranieri che possono essere occupati, secondo piani articolati sul territorio, in relazione ai fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera, alla reale situazione del mercato interno del lavoro nonchè alle effettive disponibilità di adeguati alloggi e di infrastrutture sociali.

Le commissioni regionali per l'impiego possono proporre alle regioni programmi di formazione professionale ai fini della mobilità settoriale dei lavoratori stranieri legalmente occupati sul territorio nazionale da almeno due anni nel settore produttivo per il quale abbiano ottenuto l'autorizzazione al lavoro.

TITOLO II

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE

Art. 5.

(Ingresso nello Stato)

L'ingresso in Italia di cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea per svolgervi un'attività lavorativa subordinata è consentito, fatte salve le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti, qualora essi siano in possesso del visto d'ingresso per motivi di lavoro.

Il visto di cui al comma precedente può essere rilasciato dal Consolato italiano nel Paese d'origine del lavoratore solo ai lavoratori in possesso dell'autorizzazione al la-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE

Art. 5.

(Ingresso nello Stato)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

voro prevista dalla presente legge, nonchè della documentazione sanitaria e di idoneità al lavoro indicata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Art. 6.

(Autorizzazione al lavoro)

I cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea possono svolgere, sul territorio nazionale, attività lavorativa subordinata, a condizione che siano in possesso di apposita autorizzazione al lavoro, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, secondo le direttive ed i criteri di cui al precedente articolo 4, semprechè il lavoratore straniero sia in possesso di una proposta di contratto di lavoro da parte di un datore di lavoro che svolga la propria attività sul territorio italiano.

Il rapporto di lavoro deve comunque avere carattere continuativo ed essere a tempo pieno.

L'autorizzazione di cui al primo comma, che sostituisce l'atto di avviamento al lavoro rilasciato dall'ufficio competente in base alle norme in materia di collocamento, può essere concessa, su richiesta del datore di lavoro, prima che il lavoratore straniero entri in Italia, semprechè non risultino disponibili lavoratori nazionali e comunitari professionalmente idonei e disposti ad occupare il posto di lavoro offerto o altri stranieri regolarmente ammessi in Italia per motivi di lavoro ed iscritti nelle liste di collocamento nonchè le persone di cui all'articolo 3, secondo comma.

In costanza di rapporto di lavoro l'autorizzazione iniziale ha durata di un anno e può essere rinnovata per periodi biennali, nel rispetto delle direttive e dei criteri di cui al precedente articolo 4.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Autorizzazione al lavoro)

I cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea possono svolgere, sul territorio nazionale, attività lavorativa subordinata, a condizione che siano in possesso di apposita autorizzazione al lavoro, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, secondo le direttive ed i criteri di cui al precedente articolo 4, semprechè il lavoratore straniero sia in possesso di una proposta di contratto di lavoro, della durata di almeno un anno, da parte di un datore di lavoro che svolga la propria attività sul territorio italiano.

Identico.

Identico.

In costanza di rapporto di lavoro, nel rispetto delle direttive e dei criteri di cui al precedente articolo 4, l'autorizzazione iniziale ha durata di un anno e obbliga il lavoratore a non cambiare il settore di lavoro e la qualifica con la quale è stato assunto. La predetta autorizzazione può esse-

(Segue: *Testo del Governo*)

Dopo il quinto anno di ininterrotto soggiorno in Italia per motivi di lavoro può essere concessa un'autorizzazione valida per cinque anni o, qualora previsto da accordi internazionali, per un periodo più lungo. Al decimo anno di ininterrotto soggiorno in Italia per motivi di lavoro è in ogni caso concessa un'autorizzazione a tempo indeterminato.

Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è altresì subordinato al preventivo deposito, da parte del datore di lavoro, del corrispettivo del prezzo del biglietto di viaggio per il ritorno nello Stato di origine o di provenienza del lavoratore.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di proroga delle autorizzazioni concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I cittadini stranieri ammessi in Italia per motivi diversi da quello di lavoro subordinato non possono ottenere l'autorizzazione al lavoro di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

re rinnovata, in costanza di rapporto di lavoro, per periodi biennali, con la condizione che il lavoratore non può cambiare il settore di lavoro e la qualifica con la quale è stato assunto nei primi dodici mesi del periodo del primo rinnovo.

Identico.

Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è altresì subordinato al preventivo deposito, da parte del datore di lavoro, del corrispettivo del prezzo del biglietto di viaggio per il ritorno nello Stato di origine o di provenienza del lavoratore. In caso di rinnovo dell'autorizzazione iniziale di cui al quarto comma il datore di lavoro può richiedere la restituzione della somma depositata.

Soppresso.

Identico.

Art. 7.

(Lavoratori domestici)

Secondo i criteri e le modalità fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego e tenuto conto della situazione dello specifico settore, possono essere iscritti in apposite liste di prenotazione cittadini stranieri che, residenti all'estero, abbiano inoltrato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari italia-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(Risoluzione del rapporto di lavoro. Diritto di iscrizione nelle liste di collocamento)

Il lavoratore straniero che, per cause a lui non imputabili, rimane disoccupato in Italia nel corso del primo anno di validità dell'autorizzazione al lavoro, o che in seguito resta disoccupato per qualsiasi causa, può iscriversi nelle liste di collocamento secondo le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Se entro il termine di dodici mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore straniero non ha trovato una nuova occupazione dovrà lasciare il territorio nazionale.

Al cittadino straniero avviato al lavoro dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi del primo comma, l'autorizzazione al lavoro è rinnovata secondo le modalità indicate dal precedente articolo 6, tenuto conto del periodo trascorso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro.

Art. 8.

(Adempimenti del datore di lavoro)

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di trattamento e assicurativi cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne nei rispettivi Paesi di origine, domanda intesa ad ottenere una occupazione in qualità di addetto ai servizi domestici.

L'autorizzazione al lavoro per l'assunzione dei lavoratori stranieri da adibire ai servizi domestici, iscritti nelle predette liste di prenotazione è rilasciata previo accertamento di indisponibilità di lavoratori stranieri, iscritti nelle liste di collocamento di cui al primo comma dell'articolo 8, in qualità di addetti ai servizi domestici.

Ai datori di lavoro interessati è data facoltà di scelta nell'assunzione del personale domestico iscritto nelle predette liste.

Art. 8.

*(Risoluzione del rapporto di lavoro. Diritto di iscrizione nelle liste di collocamento)**Identico.*

Art. 9.

*(Adempimenti del datore di lavoro)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

lavoratori stranieri suoi dipendenti, egli, entro quindici giorni dalla scadenza di ogni anno di occupazione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, deve esibire all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, la documentazione all'uopo necessaria.

Il datore di lavoro deve comunicare al medesimo ufficio l'avvenuta assunzione entro cinque giorni e la risoluzione del rapporto di lavoro entro ventiquattro ore dal suo verificarsi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

(Divieto di mediazione, di reclutamento e di occupazione illegale. Sanzioni)

Chiunque esercita attività di mediazione o di reclutamento di lavoratori stranieri è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per ogni lavoratore reclutato.

Chiunque favorisce l'ingresso illegale in Italia di lavoratori stranieri è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori stranieri sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dall'articolo 6 è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per ogni lavoratore occupato o con l'arresto da tre mesi ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

I contratti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni della presente legge sono nulli di diritto ed il datore di lavoro è tenuto all'immediato pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore abusivamente occupato, nonché al versamento dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

(Divieto di mediazione, di reclutamento e di occupazione illegale. Sanzioni)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

contributi previdenziali e assistenziali dovuti, fermo restando il disposto dell'articolo 2126 del codice civile.

Oltre alle predette sanzioni, in tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, può essere disposta, da parte della competente autorità, la sospensione o la revoca delle licenze di esercizio.

Il datore di lavoro che omette gli adempimenti di cui all'articolo 8 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Art. 10.

(*Disposizioni transitorie*)

I datori di lavoro, che alla data del 31 dicembre 1981 occupavano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri sprovvisti di autorizzazione al lavoro e che intendono regolarizzare il rapporto di lavoro di fatto esistente, sono tenuti a dichiarare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di tali lavoratori, chiedendo, nel contempo, per i lavoratori medesimi, al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il rilascio dell'autorizzazione al lavoro.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, la dichiarazione può essere fatta dai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro in atto nonché dai lavoratori disoccupati che siano in grado di provare di avere avuto, negli ultimi dodici mesi, un rapporto di lavoro subordinato continuativo di almeno sei mesi.

Gli uffici del lavoro e della massima occupazione ai quali sono presentate le dichiarazioni predette rilasciano, previo l'accertamento sanitario di cui al precedente articolo 5 e dopo che il datore di lavoro ha effettuato il deposito del corrispettivo del prezzo del biglietto di viaggio, le autorizza-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Il datore di lavoro che omette gli adempimenti di cui all'articolo 9 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Art. 11.

(*Disposizioni transitorie*)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro, che occupano ovvero intendano occupare alle proprie dipendenze cittadini stranieri entrati in Italia entro il 31 dicembre 1981, sprovvisti di autorizzazione al lavoro, è fatto obbligo di regolarizzare i rapporti di lavoro, chiedendo al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro.

Entro lo stesso termine di sei mesi, di cui al precedente comma, la dichiarazione può essere fatta dai lavoratori entrati in Italia entro il 31 dicembre 1981, titolari di un rapporto di lavoro in atto ovvero disoccupati, che siano in grado di provare di avere avuto, negli ultimi dodici mesi, un rapporto di lavoro subordinato continuativo di almeno sei mesi. Sono rimpatriati i lavoratori stranieri i quali entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione.

Gli uffici del lavoro e della massima occupazione ai quali sono presentate le dichiarazioni predette rilasciano, previo l'accertamento sanitario di cui al precedente articolo 5 e dopo che il datore di lavoro ha effettuato il deposito del corrispettivo del prezzo del biglietto di viaggio, le autorizza-

(Segue: *Testo del Governo*)

zioni al lavoro, secondo i termini e le modalità di cui al precedente articolo 6, in modo da consentire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolarmente instaurati.

Ai lavoratori disoccupati all'atto delle dichiarazioni di cui al precedente secondo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione richiesta, il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore interessato.

L'attività lavorativa effettivamente prestata prima delle denunce di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è riconosciuta, entro i limiti prescrizionali, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali di retribuzione valevoli ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per ritardato pagamento, entro i sei mesi di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente ai periodi anteriori al 31 dicembre 1981.

Art. 11.

(Soggetti esclusi dalla disciplina della presente legge)

La presente legge non si applica:

agli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
ai lavoratori frontalieri.

La presente legge non si applica, altresì, ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari, anche in attuazione di accordi internazionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni al lavoro, in modo da consentire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro illegittimamente instaurati.

Ai lavoratori disoccupati all'atto delle dichiarazioni di cui al precedente secondo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della presente legge.

Identico.

Identico.

Le pene previste dal terzo comma dell'articolo 10 si applicano ai datori di lavoro che, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano regolarizzato il rapporto di lavoro di fatto esistente con cittadini stranieri.

Art. 12.

(Soggetti esclusi dalla disciplina della presente legge)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

(*Altre disposizioni*)

È fatta salva ogni altra disposizione in materia di ingresso e di soggiorno di stranieri in Italia.

Sono fatti salvi altresì gli accordi internazionali ratificati dall'Italia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Altre disposizioni*)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1777

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BERTI ED ALTRI

TITOLO I

AVVIAMENTO AL LAVORO E DIRITTI
DEI LAVORATORI IMMIGRATI

Art. 1.

*(Strumenti di regolamentazione dei flussi
di manodopera).*

Lo Stato italiano, anche al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla Convenzione n. 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, e relativa raccomandazione, regola i flussi di manodopera straniera attraverso adeguati strumenti nazionali e lo strumento internazionale degli accordi di emigrazione, operanti in base alle esigenze e possibilità effettive di occupazione nel nostro Paese.

Tali strumenti potranno anche prevedere contratti di formazione-lavoro ed altre forme di contratti speciali previsti dalle leggi italiane, come le convenzioni che le aziende possono realizzare con le commissioni di collocamento.

Gli stessi accordi prevederanno criteri per il trattamento previdenziale e disposizioni per l'immigrazione ed il rimpatrio dei lavoratori stranieri, per la repressione di ogni forma di illecita intermediazione, per favorire il ricongiungimento dei familiari al lavoratore immigrato, per la costituzione dei necessari organismi bilaterali, che dovranno operare in collaborazione con gli organismi nazionali interessati e con la consultazione e partecipazione delle organizzazioni sindacali dei rispettivi Paesi.

Copia degli accordi di emigrazione sarà fornita alla commissione centrale per l'impiego.

Presso il Ministero degli esteri verrà insediata una commissione, di cui faranno parte il Ministro degli esteri e il Ministro del lavoro, o loro delegati, e le organizzazioni sindacali, col compito di presiedere alla elaborazione degli accordi bilaterali di cui al primo comma e di controllare la loro applicazione.

I lavoratori stranieri immigrati sulla base degli accordi bilaterali di cui al primo comma del presente articolo hanno diritto, in attuazione della citata convenzione n. 143 dell'OIL, alla parità di trattamento e di diritti coi lavoratori italiani.

La presente legge regola gli aspetti particolari legati alla immigrazione in Italia ed al collocamento dei lavoratori stranieri.

Art. 2.

(Offerte di lavoro)

Le commissioni regionali per l'impiego previste dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano sul territorio di loro competenza rilevazioni periodiche relative alle esigenze di manodopera sia maschile che femminile nei vari settori che abitualmente non sono stati occupati da manodopera italiana, e inviano i dati e le previsioni ricavati alla commissione centrale per l'impiego. Le previsioni riguardanti settori in cui il lavoro è prevalentemente stagionale vengono inviate alla commissione centrale entro il mese di marzo di ogni anno.

Le commissioni regionali per l'impiego inviano alla commissione centrale per l'impiego anche le offerte di lavoro che dopo tre mesi risultano inevase presso le commissioni locali di collocamento esistenti nell'ambito della regione.

La commissione centrale per l'impiego compie una verifica della disponibilità alla copertura dei posti da parte dei lavoratori italiani, mediante invio delle offerte di cui al comma precedente alle varie commissioni regionali; trascorso il termine di un mese dalla comunicazione, le offerte rimaste inevase vengono messe a disposizione dei lavoratori emigrati.

Art. 3.

(Liste di collocamento)

Ferma restando l'attività degli organi bilaterali e di quelli nazionali dei singoli Paesi, i consolati italiani presso i Paesi con i quali esistono accordi di emigrazione, coadiuvati dai comitati consolari, raccolgono le domande di lavoro dei lavoratori, uomini e donne, di quel Paese che fanno richiesta di emigrare in Italia.

Tali domande sono inviate, attraverso il Ministero degli esteri, alla commissione centrale per l'impiego che le ordina per qualifica in una graduatoria formata sulla base del solo criterio dell'anzianità di iscrizione.

I familiari dei lavoratori già immigrati e gli immigrati rimasti disoccupati in Italia hanno diritto di precedenza.

Le liste così costituite vengono confrontate con le disponibilità di offerta di lavoro di cui all'articolo 2 senza distinzione di sesso.

Per i lavoratori che risultano adatti alle offerte presentate, la commissione centrale per l'impiego dà comunicazione:

a) in caso di lavoratori stranieri già dimoranti in Italia, agli interessati;

b) in caso di lavoratori familiari di lavoratori già immigrati, o di lavoratori che avevano fatto richiesta di immigrazione, ai consolati interessati.

I lavoratori convocati sulla base della procedura stabilita nei commi precedenti devono presentarsi, muniti di comunicazione della commissione centrale per la manodopera, alle commissioni regionali per l'impiego interessate entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Le commissioni regionali provvederanno all'avviamento al lavoro sulla base delle norme vigenti nel nostro Paese, senza discriminazioni di sesso.

I consolati, ricevuta la comunicazione della commissione centrale per l'impiego, provvederanno ad avviare in Italia i lavoratori interessati, muniti di passaporto con visto

d'ingresso per motivi di lavoro. Le spese di immigrazione saranno disposte dagli accordi di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Contratti speciali)

Qualora gli accordi bilaterali di cui all'articolo 1 prevedano l'avvio in Italia di gruppi di lavoratori con contratti speciali e tali contratti siano stati conclusi, la commissione centrale per l'impiego non è tenuta alla iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui all'articolo 3; la stessa commissione autorizzerà i consolati interessati a fornire agli immigranti il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro. I lavoratori saranno avviati nel nostro Paese secondo la normativa di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

(Lavoratori domestici)

I lavoratori esteri iscritti nella lista della commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3 vengono avviati verso le aziende italiane col meccanismo delle assunzioni numeriche.

L'assunzione nominativa è possibile solo per i lavoratori domestici; per essi la richiesta deve essere comunque rivolta alla commissione centrale per l'impiego, che la trasmetterà al consolato presso il Paese interessato; il consolato fornirà al lavoratore interessato il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Al lavoratore domestico, assunto su richiesta nominativa, viene applicata la disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Egli può cambiare datore di lavoro, ma non la mansione per i 18 mesi successivi alla prima assunzione. Nel caso di dimissioni o licenziamento il datore di lavoro comunica entro 15 giorni alla commissione centrale per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro domestico, la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

Art. 6.

(Parità di trattamento)

Ai sensi dell'articolo 10 della convenzione n. 143 dell'OIL ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, ai lavoratori stranieri immigrati nel nostro Paese nei modi previsti nei precedenti articoli viene riconosciuta la completa parità di trattamento e di diritti coi lavoratori italiani, per quanto attiene alle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro, la formazione professionale, il passaggio ad altri posti di lavoro e la parità tra lavoratori di sesso diverso.

La parità di diritti e trattamenti è prevista anche per quanto attiene le leggi assistenziali e sanitarie, e le disposizioni sulla scuola dell'obbligo.

Le regioni approveranno apposite normative per garantire ai lavoratori immigrati la tutela assistenziale e sanitaria. Non è applicato agli immigrati che facciano domanda, l'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Gli accordi di emigrazione e gli strumenti nazionali di cui all'articolo 1 prevederanno anche le linee ed i criteri per il trattamento previdenziale dei lavoratori immigrati, e la possibilità della loro formalizzazione in apposite convenzioni bilaterali.

Art. 7.

(Risoluzione del rapporto di lavoro)

Il lavoratore straniero, immigrato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non può cambiare il settore di lavoro e la qualifica in cui è stato assunto per 18 mesi dalla data della instaurazione del primo rapporto di lavoro dopo la avvenuta immigrazione, salvo il caso in cui i contratti di lavoro nazionali od aziendali del settore in cui è occupato prevedano passaggi automatici di qualifica in tempi minori.

In caso di licenziamento che avvenga prima dei 18 mesi dalla data della instaurazione del primo rapporto di lavoro dopo l'avvenuta immigrazione ai sensi delle leggi vigenti per licenziamenti collettivi, l'azienda che aveva assunto il lavoratore straniero deve darne comunicazione preventiva anche alla commissione centrale per l'impiego, la quale inserisce il lavoratore straniero licenziato nella lista di cui all'articolo 3 della presente legge, con diritto di priorità rispetto a nuove immigrazioni.

In caso di licenziamento individuale legittimamente disposto prima del termine prescritto dal primo comma del presente articolo, l'azienda deve darne comunicazione alla commissione centrale per l'impiego che deciderà con gli organismi nazionali e bilaterali costituiti sulla base degli accordi di cui all'articolo 1 il rimpatrio o la reiscrizione nella lista di collocamento.

In ogni caso si applicano al lavoratore straniero le disposizioni relative alla formazione e riqualificazione professionale, previste per i lavoratori italiani.

Art. 8.

(Cambio di azienda)

Scaduti i 18 mesi di occupazione ininterrotta nello stesso settore e nella stessa qualifica in cui era stato occupato dalla data della immigrazione, il lavoratore immigrato che viene licenziato o si dimette viene inserito nella lista tenuta presso le commissioni locali di collocamento di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che applicheranno le stesse regole stabilite per i lavoratori italiani, comprese quelle relative ai passaggi diretti e alla formazione e riqualificazione professionale.

Dopo 6 mesi continui di disoccupazione, per la quale gli sarà riconosciuta la indennità prevista dall'articolo 30 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il lavoratore straniero immigrato verrà iscritto nella lista tenuta dalla commissione centrale per l'impiego, di cui all'articolo 3 della presente legge, che provvederà al suo avviamento con diritto di precedenza rispetto a nuove immigrazioni.

Art. 9.

(Studenti)

In attesa che venga approvata una apposita normativa, gli stranieri di entrambi i sessi entrati in Italia come studenti, e frequentanti le scuole del nostro Paese, possono fare domanda per lavori a tempo parziale alle stesse condizioni degli studenti italiani.

Dopo sei mesi di iscrizione continua alla lista di cui all'articolo 3 verrà disposta la cancellazione.

Gli studenti stranieri che, dopo la fine degli studi, volessero trovare una occupazione nel nostro Paese, possono fare domanda di iscrizione nella lista tenuta dalla commissione centrale per l'impiego, la quale a sua volta comunicherà all'ambasciata interessata, attraverso il Ministero degli esteri, gli estremi della domanda ricevuta.

Nei loro confronti sono applicate anche le regole stabilite dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 34, per le assunzioni nominative.

Appositi accordi bilaterali potranno prevedere normative particolari.

Art. 10.

(Attività di intermediazione)

Chiunque compia, in violazione di leggi e disposizioni amministrative, attività di intermediazione per la ricerca o l'offerta di posti di lavoro, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000, per ogni lavoratore per il quale è stata compiuta attività di intermediazione.

Chiunque favorisce l'ingresso illegale nel nostro Paese di lavoratori stranieri è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni; i lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva al 1° gennaio 1983 saranno immediatamente rimpatriati, fatti salvi i casi di esuli politici che, fino all'entrata in vigore di una apposita normativa, saranno esaminati dalla commissione centrale per l'impiego.

Art. 11.

(Ricongiungimento familiare)

La Repubblica italiana favorisce il ricongiungimento delle famiglie dei lavoratori immigrati nel rispetto delle forme previste dalla presente legge. A questo scopo il coniuge e i figli del lavoratore immigrato o, in loro mancanza, i genitori e i fratelli, iscritti alla lista di cui all'articolo 3 della presente legge avranno diritto di precedenza nelle assunzioni in Italia rispetto a nuove immigrazioni.

Al coniuge ed ai figli del lavoratore o della lavoratrice primi immigrati, od in loro mancanza ai genitori che vogliano riunirsi al loro congiunto senza ricercare una occupazione, sarà fornito il permesso di soggiorno nel nostro Paese solo se ricorrono le condizioni del reddito sufficiente e dell'alloggio adeguato.

L'esistenza di tali condizioni sarà verificata dagli uffici comunali del comune in cui il lavoratore e la lavoratrice stranieri sono immigrati, d'intesa con le organizzazioni sindacali e con gli organi di rappresentanza previsti dalla presente legge.

I familiari immigrati in base al secondo comma del presente articolo non possono iscriversi alla lista di collocamento per i 18 mesi successivi alla immigrazione; scaduto questo periodo, possono iscriversi solo nella lista tenuta dalla commissione centrale di cui all'articolo 3, con diritto di precedenza rispetto a nuove immigrazioni.

Art. 12.

(Diritti e rappresentanze territoriali)

I lavoratori immigrati godono degli stessi diritti di cui godono i lavoratori italiani e in particolare dei diritti di partecipazione, organizzazione, rappresentanza, rispetto della fede religiosa e delle convinzioni politiche.

I comuni nel cui territorio sono occupati più di 200 lavoratori immigrati realizze-

ranno apposite « consulte territoriali » garantendone con propri regolamenti la elezione democratica e la rappresentatività dei territori di provenienza.

Le consulte di cui al comma precedente, di cui faranno parte anche rappresentanze delle organizzazioni sindacali, hanno il compito di collaborare con l'ente locale e gli enti pubblici per la realizzazione del pieno inserimento a tutti i livelli del lavoratore immigrato.

Per svolgere adeguatamente queste funzioni le consulte territoriali saranno fornite di appositi locali.

Il regolamento di applicazione della presente legge disciplina i rapporti tra le consulte e gli enti pubblici; analoghi regolamenti per quanto riguarda i rapporti tra consulte ed enti locali saranno emanati dai comuni, dalle province e dalle regioni.

TITOLO II

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

Art. 13.

I lavoratori, uomini e donne, che alla data del 1° gennaio 1982 si trovino in Italia da almeno sei mesi senza i permessi prescritti dalle leggi attualmente in vigore, possono regolarizzare la loro situazione entro il 1° gennaio 1983.

La regolarizzazione comporta per il lavoratore immigrato clandestinamente:

a) il riconoscimento di tutti i diritti di cui all'articolo 6 della presente legge, se trattasi di lavoratore già occupato;

b) l'ingresso nelle liste di collocamento secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della presente legge, se trattasi di lavoratore disoccupato;

c) l'automatica concessione in ogni caso del permesso di soggiorno e dell'autorizzazione al lavoro, senza l'applicazione di alcuna sanzione.

Art. 14.

La regolarizzazione prevista nel precedente articolo può avvenire direttamente attraverso la richiesta del lavoratore o del datore di lavoro oppure attraverso le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, presentata al comune in cui il lavoratore è immigrato.

Le domande di regolarizzazione presentate da altre organizzazioni sono inefficaci.

Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune interessato potrà procedere al suo riconoscimento attraverso la acquisizione di un congruo numero di testimonianze di lavoratori provenienti dallo stesso Paese del lavoratore che ha fatto domanda di regolarizzazione.

Art. 15.

Il comune competente per territorio, una volta ricevuta la domanda di regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori immigrati clandestinamente, comunica i dati alle locali questure, per la concessione dei necessari visti, e all'INPS per il recupero dei contributi eventualmente evasi dai datori di lavoro. La comunicazione all'INPS da parte del comune interrompe la prescrizione di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La pratica di regolarizzazione è comunque di competenza del comune che al termine fa pervenire al lavoratore ed all'ufficio di collocamento tutta la documentazione che comprova l'avvenuta regolarizzazione.

TITOLO III

FUNZIONI REGIONALI E COMUNALI

Art. 16.

Le regioni e i comuni interessati ai flussi di immigrazione sono tenuti ad emanare norme per disciplinare l'insediamento

dei lavoratori immigrati; dovrà essere rispettata l'identità etnica dei lavoratori immigrati e sarà loro assicurata una adeguata assistenza.

Per il rispetto della identità etnica dei lavoratori immigrati, le regioni e i comuni prevederanno la realizzazione di appositi corsi scolastici, di servizi informativi, di punti di ritrovo e circoli culturali e di ogni altra iniziativa adatta allo scopo.

NORME FINALI

Art. 17.

(Campo di applicazione)

Lavoratore immigrato è colui che emigra dal suo Paese verso l'Italia, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, in vista di una occupazione, e i suoi familiari più stretti.

Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

- 1) i lavoratori frontalieri;
- 2) gli artisti e professionisti che entrano in Italia per un breve periodo;
- 3) i marittimi;
- 4) i lavoratori occupati in organizzazioni od imprese straniere in Italia che siano ammessi nel nostro Paese per adempiere funzioni e compiti specifici e per un periodo limitato e determinato, scaduto il quale siano tenuti a rimpatriare.

La presente legge non si applica altresì ai cittadini di Paesi membri della CEE, alle persone venute in Italia a scopo di formazione od educazione, agli apolidi, ai nomadi, per i quali si interverrà con apposite disposizioni.